



**Comune di SAN MARCELLO PITEGLIO**  
**Provincia di PISTOIA**

**Regolamento per la disciplina TARI Tributo  
diretto alla copertura dei costi relativi al  
servizio di gestione dei rifiuti**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

<b>Art.1</b>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art.2</b>	<i>Soggetto attivo</i>	<b>Pag. 4</b>

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

<b>Art.3</b>	<i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art.4</b>	<i>Soggetti passivi</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art.5</b>	<i>Locali ed aree non soggetti al tributo</i>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art.6</b>	<i>Esclusione dall'obbligo di conferimento</i>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art.7</b>	<i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art.8</b>	<i>Superficie degli immobili</i>	<b>Pag. 8</b>

## **TITOLO III – TARIFFE**

<b>Art.9</b>	<i>Costo di gestione</i>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art.10</b>	<i>Determinazione della tariffa</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art.11</b>	<i>Articolazione della tariffa</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art.12</b>	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art.13</b>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art.14</b>	<i>Occupanti le utenze domestiche</i>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art.15</b>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art.16</b>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art.17</b>	<i>Scuole statali</i>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art.18</b>	<i>Tributo giornaliero</i>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art.19</b>	<i>Tributo provinciale</i>	<b>Pag. 13</b>

## **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

<b>Art.20</b>	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	<b>Pag. 13</b>
<b>Art.21</b>	<i>Riduzioni per il recupero</i>	<b>Pag. 14</b>
<b>Art.22</b>	<i>Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>	<b>Pag. 15</b>
<b>Art.23</b>	<i>Ulteriori riduzioni ed esenzioni</i>	<b>Pag. 15</b>
<b>Art.24</b>	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>	<b>Pag. 16</b>

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

<b>Art.25</b>	<i>Obbligo di dichiarazione</i>	<b>Pag. 16</b>
<b>Art.26</b>	<i>Contenuto e presentazione della dichiarazione</i>	<b>Pag. 16</b>
<b>Art.27</b>	<i>Poteri del Comune</i>	<b>Pag. 17</b>

<b>Art.28</b>	<i>Accertamento</i>	<b>Pag. 18</b>
<b>Art.29</b>	<i>Sanzioni</i>	<b>Pag. 18</b>
<b>Art.30</b>	<i>Riscossione</i>	<b>Pag. 18</b>
<b>Art.31</b>	<i>Interessi</i>	<b>Pag. 19</b>
<b>Art.32</b>	<i>Rimborsi</i>	<b>Pag. 19</b>
<b>Art.33</b>	<i>Somme di modesto ammontare</i>	<b>Pag. 19</b>
<b>Art.34</b>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	<b>Pag. 19</b>
<b>Art.35</b>	<i>Contenzioso</i>	<b>Pag. 20</b>

#### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

<b>Art.36</b>	<i>Entrata in vigore e abrogazioni</i>	<b>Pag. 20</b>
<b>Art.37</b>	<i>Disposizioni transitorie</i>	<b>Pag. 20</b>

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 (SOGGETTO ATTIVO)**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Art. 3 (PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO)**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
  - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- c) unità immobiliari chiuse e prive di qualsiasi arredo o prive di almeno un'utenza attiva.

4. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

5. Si considerano tassabili le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto, ecc.).

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 4 (SOGGETTI PASSIVI)**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 5 (LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO)**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a. I locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura

- senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
- b. unità immobiliari chiuse e prive di qualsiasi arredo o prive di almeno un'utenza attiva.
  - c. Unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori purché di fatto non utilizzato;
  - d. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - e. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - f. superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri;
  - g. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione;
  - h. I locali e le aree scoperte di pertinenza dei fondi agricoli e utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; sono comunque soggette al tributo tutte le unità abitative incluse quelle utilizzate nell'esercizio dell'attività agricola;
  - i. Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - j. Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - k. aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - l. Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiose;
  - m. Locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - n. Superfici adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca di radiologia, sale per le terapie e riabilitazione fisica e da altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono, a pena di decadenza, essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 6 (ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO)**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 5

**Art. 7**  
**(ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO)**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di assoggettamento indicate nel seguente elenco.

<b>Descrizione attività</b>	<b>Tassazione al</b>
Officine per riparazioni auto, moto e gommisti	55%
Officine di lavorazioni metalliche in genere	55%
Lavanderie e tintorie a secco	60%
Autocarrozzerie e falegnamerie	60%
Tipografie e laboratori fotografici	75%
Laboratori artigiani e piccole industrie non compresi fra i precedenti	70%
Ambulatori medici e dentistici	50%
Ospedali e case di cura e riposo	50%
Stabilimenti industriali	70%
Laboratori artigiani e piccole industrie con superficie dell'insediamento produttivo superiore a 1000 m	40%
Attività di macelleria	80%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. La superficie tassabile delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o se trattasi di area privata dal contratto di affitto oppure se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. La superficie risultante, ai fini della commisurazione della tassa, è computata con le modalità stabilite dalla Legge a seconda che si tratti di aree scoperte operative o aree scoperte pertinenziali. In caso sussistano problemi in merito alla esatta determinazione delle aree scoperte operative a causa dell'uso promiscuo cui sono adibite le aree o per la particolare attività esercitata la superficie delle stesse è calcolata forfaitariamente sulla base percentuale del 15%.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, per le attività già esistenti alla data del 1° gennaio 2014, si fa riferimento a quanto già dichiarato o rilevato ai fini della T.A.R.S.U. e della T.A.R.E.S., senza necessità di ulteriori atti dichiarativi da parte del contribuente.

**Art. 8**  
**(SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI)**

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. A seguito dell'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune può utilizzare il criterio di individuazione della superficie imponibile stabilito nella misura dell'80% della superficie catastale.

**TITOLO III – TARIFFE**

**Art. 9**  
**(COSTO DI GESTIONE)**

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani in in tempo utile all'approvazione del bilancio comunale, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica, in particolare, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. Sono compresi, nel Piano finanziario relativo all'anno successivo, lo scostamento tra gettito preventivato e quello rendicontato a consuntivo del prelievo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, riportandone in relazione le motivazioni dello scostamento.
5. La determinazione dei costi deve tener conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Tale condizione è operativa a decorrere dalla data stabilita da norme statali.

**Art. 10**  
**(DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA)**

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenuto conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La medesima delibera stabilisce:

- a) i coefficienti e gli indici Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999;
- b) la tariffa al metro quadro per ogni categoria di utenza commisurata ad anno solare.

4. In caso di mancata deliberazione s'intendono confermati i coefficienti e le tariffe dell'anno precedente.

**Art. 11**  
**(ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA)**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**Art. 12**  
**(PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO)**

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che

comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

### **Art. 13 (TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE)**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

### **Art. 14 (OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE)**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi l'anno.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero. Il numero degli occupanti viene stabilito in una unità ogni mq. 35 di superficie imponibile con arrotondamento all'unità superiore, fino a un massimo di 6 unità. Per le utenze domestiche condotte da non residenti, oggetto di contratto di locazione o comodato gratuito regolarmente registrati, il numero degli occupanti potrà essere quello indicato nella dichiarazione di cui al successivo articolo 25.

4. Per i locali tenuti a disposizione per i propri usi dai seguenti soggetti:

- anziano collocato in casa di riposo;
- soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;
- soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;

risultanti come unici componenti del nucleo familiare ai fini del calcolo viene mantenuto un solo componente, previa documentazione di richiesta documentata.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito condotti da persona fisica priva nel comune di utenza abitativa, si considerano utenze domestiche. Il numero degli occupanti viene stabilito con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche dei residenti è quello risultante dai registri anagrafici del Comune di San Marcello Piteglio al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. In assenza di specifiche richieste di variazione da parte del contribuente, entro i termini di cui al successivo articolo 25, le variazioni intervenute all'interno del nucleo familiare successivamente al 1° gennaio avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

### **Art. 15 (TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE)**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate tenendo conto dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate tenendo conto di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

### **Art. 16 (CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE)**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. La categoria associata all'attività verrà determinata attraverso le tabelle di conversione ATECO. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per i locali presenti in luoghi diversi non adiacenti si farà riferimento all'effettiva destinazione dei locali medesimi.

4. Per le superfici scoperte è tuttavia possibile applicare la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economico o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

**Art. 17**  
**(SCUOLE STATALI)**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori) resta disciplinato dall'art. 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

**Art. 18**  
**(TRIBUTO GIORNALIERO)**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 21 (recupero), 22 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 23 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 20.

6. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:

- Occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
- Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato al punto precedente;
- Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
- Occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
- Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

**Art. 19**  
**(TRIBUTO PROVINCIALE)**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale

**TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

VERIFICARE

**Art. 20**  
**(RIDUZIONI )**

1. La tariffa del tributo è ridotta del 15%, per la parte fissa e per la parte variabile, nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni tenute a disposizione o altro uso limitato e discontinuo per meno di 183 giorni;
  - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per meno di 183 giorni;
  - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero.
2. Per l'abitazione posseduta e detenuta dal cittadino Italiano residente all'estero, iscritto nell'A.I.R.E., e già pensionato nel paese di residenza, la Ta.Ri. è ridotta di due terzi, a condizione che l'immobile non sia locato o concesso in comodato.
3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% del tributo, per la parte fissa e per la parte variabile.
4. La riduzione è subordinata alla presentazione di istanza, da rendere esclusivamente tramite apposito modello predisposto dall'Ufficio tributi. La riduzione decorre dal momento di presentazione dell'istanza.
5. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni. Con la presentazione della sopra citata istanza il contribuente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. In caso di compostaggio domestico realizzato mediante composter, il contribuente dovrà dichiarare che il contenitore è a servizio esclusivo della propria unità immobiliare.
6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di variazione se vengono rispettati i termini previsti dall'art. 25 in caso contrario dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

7. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

**Art. 21**  
**(RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER IL RECUPERO )**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo, limitatamente alla parte variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione verrà determinata secondo la tabella seguente:

Da	A	Riduzione
0	30%	Nessuna riduzione
30,1%	50%	15%
Oltre		25%

3. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del soggetto gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il doppio del coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.

**Art. 22.**  
**(RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO)**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, e le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
4. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio Comune.
5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

### **Art. 23 (ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI)**

1. Salvo diversa deliberazione della Giunta comunale, si applicano le seguenti ulteriori riduzioni :

- a) agevolazioni da applicare alla categoria Utenze domestiche – parte fissa e parte variabile - limitatamente ai locali dell'abitazione di residenza e relative pertinenze dei nuclei familiari residenti nel comune di San Marcello Pistoiese con indicatore economico equivalente ISEE fino a € 7.000,00 – riduzione del 50%;
- b) riduzione del 50% della tassa a favore degli esercizi di vicinato (alimentari e non) nonché dei bar, presenti in via esclusiva nelle frazioni con meno di 500 abitanti; la riduzione spetta ad ogni tipologia di esercizio purchè unica;
- c) riduzione del 50% della tassa a favore degli esercizi di vicinato (alimentari e non) nonché dei bar, situati nelle frazioni del Comune (escluso il capoluogo) i quali svolgano oltre alla propria attività commerciale almeno 3 dei servizi di particolare interesse per la collettività di seguito elencati
  - punto internet
  - servizio fax
  - informazione turistica
  - servizi igienici pubblici
  - servizio postale (ove mancante)
  - postazione bancomat (ove mancante)
  - servizio distribuzione e vendita giornali (ove mancante).

Le riduzioni di cui alle lettere b) e c) sono concesse ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 114/98 come disciplinato dalla L.R. 28/99

2. La riduzione di cui al precedente punto 1. lettera a) verrà concessa, con decorrenza 1° gennaio, su richiesta con allegata l'attestazione ISEE contenente i redditi dell'anno precedente a quello di riferimento. La riduzione di cui al precedente punto 1. lettera b) verrà attribuita d'ufficio. Gli operatori commerciali che intendano avvalersi delle agevolazioni di cui al precedente punto 1. lettera c) dovranno presentare apposita istanza all'ufficio comunale tributi, allegando alla stessa la documentazione o l'autocertificazione attestante l'erogazione dei servizi. La decorrenza dell'agevolazione sarà la seguente :

- 1° gennaio dell'anno di riferimento per coloro che dimostreranno di svolgere da tale data almeno tre dei predetti servizi;
- dalla data di presentazione dell'istanza per coloro che attiveranno successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento almeno tre dei predetti servizi.

3. Le riduzioni ed esenzioni previste dal presente articolo sono coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

4. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui ai commi precedenti. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

5. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.

#### **Art. 24 (CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI)**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

### **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

#### **Art. 25 (OBBLIGO DI DICHIARAZIONE)**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 3 del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

#### **Art. 26 (CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE)**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuta l'occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette, da rendersi su apposito modello messo a disposizione dall'ufficio comunale tributi.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi

ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune, oppure può essere inoltrata allo stesso :

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)
- b) via fax
- c) in allegato a messaggio di posta elettronica.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

### **Art. 27 (POTERI DEL COMUNE)**

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Art. 28 (ACCERTAMENTO)**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune o con altra modalità equivalente prevista dall'ordinamento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di

inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.

### **Art. 29 (SANZIONI)**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura del tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

### **Art. 30 (RISCOSSIONE)**

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento con ogni specifica utenza.

2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

3. Le rate relative alla TARI verranno determinate con apposita delibera annuale della Giunta comunale.

4. Il Comune può disporre la riscossione di acconti della TARI le cui modalità di determinazione e relative scadenze saranno determinate con atto della Giunta comunale.

5. Il versamento del tributo è effettuato secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (delega F24), adoperando i codici ministeriali previsti dalla Legge. Possono essere utilizzate anche altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso e di pagamento interbancari e postali.

6. La riscossione coattiva si opera nei modi di legge, anche attraverso l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

**Art. 31**  
**(INTERESSI)**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**Art. 32**  
**(RIMBORSI)**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

**Art. 33**  
**(SOMME DI MODESTO AMMONTARE)**

1. Il contribuente è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 19 sia superiore ad € 5,00 .
2. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 18 il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo dovuto sia non superiore ad € 2.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12,00 (compresi interessi).
4. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**Art. 34**  
**(DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI)**

- 1 . Il contribuente può richiedere una rateazione delle somme dovute con cadenza mensile, oltre all'applicazione degli interessi legali per il periodo di rateazione.
2. L'importo minimo di ogni rata non può essere inferiore a € 30,00 compresi interessi.
- 2 . L'utente decade dalla suddetta rateazione nel caso di mancato versamento anche di una sola rata e sarà attivata al procedura per la riscossione coattiva di cui all'articolo 30.

**Art. 35**  
**(CONTENZIOSO)**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

## **TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 36 (ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI)**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

### **Art. 37 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE)**

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

## **ALLEGATO 1**

### **UTENZE DOMESTICHE**

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>
	Utenza domestica residenziale - abitazione principale
	Utenza domestica residenziale - abitazione secondaria
	Utenza domestica residenziale - pertinenza

### **UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinema e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Aree scoperte non pertinenziali all'attività atte a produrre quantità minori di rifiuti urbani e assimilati agli urbani
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, caserme carceri e altre collettività
10	Ospedali e ambulatori
11	Uffici, agenzie e studi professionali
12	Banche e Istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, negozi all'ingrosso
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (con prevalente produzione di servizi)
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club, sale giochi

